



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E TUTELA
DELLE TRADIZIONI E DEL VERDE PUBBLICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: SECI.GEDI.217 Determinazione a contrarre per il rinnovo del contratto del servizio di gestione del gattile comunale per la custodia, cura e mantenimento dei gatti randagi e/o abbandonati, annualità 2024, all'associazione Dingo ODV, C.F. 94009850275. Impegno di spesa. CIG: A04642A158

Proposta di determinazione (PDD) n. 58 del 16/01/2024

Determinazione (DD) n. 75 del 29/01/2024

Fascicolo 2024.VII/1/1.122 "Determina rinnovo gestione gattile anno 2024"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Mastroianni Marco, in data 17/01/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 25/01/2024.



Area Sviluppo, Promozione della Città e
Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici
RUP: avv. Marco Mastroianni

PDD n. 58 del 16.01.2024
Fascicolo 2024/VII.1.1/122

Oggetto: SECI.GEDI.217 Determinazione a contrarre per il rinnovo del contratto del servizio di gestione del gattile comunale per la custodia, cura e mantenimento dei gatti randagi e/o abbandonati, annualità 2024, all'associazione Dingo ODV, C.F. 94009850275. Impegno di spesa. **CIG: A04642A158**

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 71 del 21 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2024-2026;
- con Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 1 del 26 gennaio 2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (PEG) con cui sono assegnati rispettivamente gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie a Direttori e Dirigenti ed il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 che incorpora, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, i documenti programmatici dapprima adottati singolarmente, ora maggiormente coordinati tra loro, vale a dire il Piano della Performance, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Piano triennale dei fabbisogni del personale, il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il Piano organizzativo del lavoro agile, il Piano della Formazione, il Piano delle Azioni Positive e il Piano Sviluppi Informatici;

- con la disposizione sindacale PG n. 611362 del 22 dicembre 2023 è stato conferito all'avv. Marco Mastroianni l'incarico di Direttore dell'Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico.

Visti:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/ 2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in merito alle competenze dei dirigenti;
- gli articoli 4, co 2, e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l'art. 17 dello Statuto del Comune di Venezia, che stabilisce le funzioni e i compiti dei dirigenti, e gli artt. 13 e 14 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15.06.2016;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 318 del 19/11/2020 con la quale si è approvata la Riorganizzazione dell'Ente e approvazione modifiche al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi a far data dal 01/01/2021;
- l'art. 192 del D. Lgs. 267/ 2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che pone a carico del Responsabile del procedimento di spesa la determinazione a contrattare in funzione della successiva stipula del contratto;
- l'art. 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Venezia a mente del quale *“qualora ci siano Settori Dirigenziali vacanti, l'espletamento delle relative funzioni compete al relativo Direttore di Direzione”*
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le cui disposizioni trovano applicazione alla presente procedura, essendo la stessa iniziata prima dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 *“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, in particolare quanto disposto dall'art. 1 c. 2 lett. a), così come ulteriormente modificato dall'art. 51 DL 77/2021 conv. con l. 108/2021;
- le linee guida ANAC n. 4 *“procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*;

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4 – 2 al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15 giugno 2016 e successive modifiche, e nello specifico gli artt. 12, 13, 14 e 17;
- le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare la Legge 136 del 13 agosto 2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di di normativa antimafia" e il Decreto Legge 187 del 12 novembre 2010, "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in Legge 217 del 17 dicembre 2010;
- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Richiamato il protocollo regionale di legalità sui fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e dei lavori servizi e forniture, sottoscritto dalla Regione Veneto con Prefettura, U.p.i Veneto e Anci Veneto in data 17/9/2019.

Considerato che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del Patto di integrità, come previsto dal vigente PIAO 2023 – 2025 - Sezione 3.3 – Rischi corruttivi e trasparenza - Allegato 1, consente alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto.

Considerato inoltre che:

- il Sindaco, sulla base del combinato disposto degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale e, sempre allo stesso, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali;
- la Legge Nazionale n. 281 del 14 agosto 1991 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo” prevede all’art. 2 che:
 - il controllo della popolazione dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali;
 - è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà;
 - i gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo;

- i gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili;
- gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza;
- l'art. 4 della legge sopra citata, come riformulata dalla legge n. 296/2006 e n. 244/2007 prevede le competenze dei comuni in materia di tutela dei gatti, nello specifico, i Comuni singoli o associati, devono provvedere a gestire i gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile;
- la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" prevede all'art. 16 "Protezione dei gatti" che:
 - i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti;
 - per favorire i controlli, numerici e sanitari, sulla popolazione felina i presidi veterinari multizonali, sulla base delle segnalazioni delle associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9, provvedono a individuare le zone in cui esistono colonie di detti animali e stabiliscono i programmi di intervento;
 - le associazioni protezionistiche, mediante apposita convenzione con l'Unità locale socio-sanitaria competente, possono prendere in affidamento le colonie di gatti che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di vita.

Rilevato che dalla normativa sopra esposta, è obbligo del Comune dotarsi di apposito gattile sanitario per i seguenti fini:

- il ricovero e la custodia temporanea dei gatti che vivono in libertà, catturati per il tempo necessario alle operazioni di sterilizzazione da parte dei medici veterinari dipendenti dell'Unità Sanitaria Locale o ovvero da parte di medici veterinari liberi professionisti convenzionati con l'ULSS;
- il ricovero e la custodia dei gatti per i quali non sussistono le condizioni né per la loro restituzione ai proprietari o detentori ovvero l'affidamento a eventuali richiedenti né per la loro rimessa in libertà, tanto meno per la loro soppressione.

Considerato altresì che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1442 del 18 agosto 1998 è stata approvata la realizzazione del gattile rifugio comunale presso la località di Malamocco;
- la suddetta struttura ha ottenuto l'autorizzazione sanitaria da parte dell'Azienda Ulss 12 veneziana con nota prot. 48805 del 27.09.1999, a seguito del controllo positivo sul rispetto dei requisiti igienici e sanitari;

- la gestione della struttura, negli anni, è stata affidata, ad associazioni specializzate, per l'adempimento agli obblighi di legge in materia d'abbandono, custodia, cura e mantenimento dei gatti randagi, sotto la costante vigilanza dell'Azienda sanitaria, adempiendo pertanto agli obblighi normativi imposti della legge 281/1991;
- la gestione del gattile comunale è stata disciplinata mediante approvazione e sottoscrizione di apposita convenzione di incarico, nel rispetto delle poste economiche indicate negli atti di Bilancio del Comune.

Premesso, inoltre, che:

- con Determinazione Dirigenziale DD n. 1551 del 30/06/2023 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, mediante Trattativa Diretta Mepa n. 3589525 del 29/05/2023, il servizio per la gestione del gattile comunale per la custodia, cura e mantenimento dei gatti randagi e/o abbandonati all'associazione Dingo ODV, C.F. 94009850275, per la somma complessiva di € 62.990,00 (fuori campo IVA) per l'annualità 2023 con opzione di rinnovo per l'annualità 2024, come previsto nelle condizioni esecutive e capitolato prestazionale della suddetta Trattativa Diretta;
- il contratto per il suddetto servizio è stato stipulato in data 21/07/2023 con Repertorio Speciale nr. 24265.

Accertato che:

- il Contratto relativo al servizio in oggetto è scaduto il 31/12/2023;
- che ai sensi dell'art. 2, "Durata e valore dell'appalto", dell'Allegato A - Condizioni Esecutive e Capitolato Prestazionale, alla Trattativa Diretta Mepa n. 3589525 del 29/05/2023, è stabilito che "La procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio sopra indicato, per l'annualità 2023, con opzione di rinnovo per un periodo di 1 anno (annualità 2024) [...omissis...] l'opzione di rinnovo per l'ulteriore periodo 1 anno (annualità 2024), potrà essere esercitata mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata, almeno 60 (sessanta) giorni prima del termine finale del contratto originario."

Dato atto che:

- il Comune di Venezia, con nota prot. n. 502120 del 18/10/2023, ha comunicato all'Associazione Dingo Venezia di volersi avvalere della facoltà di rinnovare il contratto sottoscritto, per l'annualità 2024, alle stesse condizioni stabilite nel contratto originario, come previsto dal sopra richiamato art. 2 dell'Allegato A - Condizioni esecutive e capitolato prestazionale, alla Trattativa Diretta n. 3589525 del 29/05/2023, per la gestione del gattile comunale, sito in località Malamocco Lido di Venezia, comprensivo di ricovero, cura e mantenimento dei gatti randagi e/o abbandonati;
- l'Associazione Dingo ha firmato la suddetta nota per accettazione e che la stessa è stata trasmessa in data 30/10/2023 e presa in carico dallo scrivente servizio con prot. n. 522139;

Ritenuto pertanto:

- di avvalersi della sopracitata opzione di rinnovo come prevista dall'art. 2 dell'Allegato A - Condizioni Esecutive e Capitolato Prestazionale, alla Trattativa Diretta Mepa n. 3589525 del 29/05/2023;
- che sussistono le motivazioni d'interesse di questa Amministrazione, sottese al rinnovo del contratto originario, in ragione della necessità di dare continuità al servizio di gestione del gattile comunale, sito in località Malamocco Lido di Venezia, comprensivo di ricovero, cura e mantenimento dei gatti randagi e/o abbandonati, in adempimento agli obblighi di legge in materia d'abbandono;
- necessario procedere al rinnovo del contratto per la gestione del gattile comunale, per l'annualità 2024, tramite stipulazione di nuovo contratto, alle stesse condizioni del contratto originario;
- necessario approvare lo schema di contratto (Allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prevedere per il sopracitato servizio la spesa complessiva di € 62.990,00 (fuori campo IVA), in favore dell'Associazione Dingo ODV - C.F. 94009850275, a carico del bilancio 2024;

Visto che le procedure per gli affidamento in oggetto sono iniziate anteriormente alla data in cui il D.Lgs. 36/2023 ha acquistato efficacia, come risulta dalla determinazione dirigenziale n. 1551 del 30.06.2023, si ritiene pertanto possa continuare ad applicarsi la normativa in vigore anteriormente al 1 luglio 2023, ai sensi dell'art. 226, c. 2, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023.

Dato atto che nei confronti dell'operatore economico, sono state eseguite mediante il sistema di FVOE di ANAC, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Visti e richiamati:

- il Regolamento recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, approvato con D.P.R. n.62 del 16.04.2013, che all'art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori o consulenti, con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, anche professionale, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione;
- il "Codice di comportamento interno", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018, che *"ha sostituito ogni precedente"*, modificato da ultimo con D.G.C. n. 78 del 13/04/2023;

- l'art. 53, comma 16ter del D.lgs 165/2001 come modificato dall'art.1, comma 42, della legge 6 novembre 2012, n. 190, a tenore del quale: «I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti» (c.d. divieto di *pantouflage*).

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 6, non è stato operato un artificioso frazionamento dell'importo dell'appalto;
- che è stato acquisito il CIG per il rinnovo in oggetto ai fini di quanto disposto dall'art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- che lo schema di contratto prevede una clausola risolutiva nel caso di mancato rispetto del protocollo di legalità rinnovato il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto , l'Anci Veneto e l'UPI Veneto, come previsto dal vigente PIAO;

Dato atto, inoltre, dell'assenza di conflitto di interessi in capo al firmatario della presente Determinazione, nonché dell'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento (dichiarazione prot. n. 256693 in data 26/05/2023).

Dato atto, infine, che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000.

Vista la nota prot. n. 521135 del 9/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal responsabile finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente Determinazione, reso dal Direttore dell'Area Economia e Finanza.

DETERMINA

1. **di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, il rinnovo per l'annualità 2024 del contratto d'appalto Repertorio speciale nr. 24265 del 21.07.2023, per la gestione del gattile comunale, sito in località Malamocco Lido di Venezia, comprensivo di ricovero, cura e mantenimento dei gatti randagi e/o abbandonati, tramite la stipulazione del nuovo contratto, secondo lo schema allegato al presente atto (Allegato A), alle stesse condizioni stabilite nel contratto originario.

2. **di approvare** lo Schema di contratto (Allegato A), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. **di affidare** pertanto l'esecuzione del servizio di gestione del gattile comunale, sito in località Malamocco Lido di Venezia, comprensivo di ricovero, cura e mantenimento dei gatti randagi e/o abbandonati, all'associazione Dingo ODV – C.F. 94009850275;
4. **di impegnare** la somma complessiva di € 62.990,00 (fuori campo IVA) per il servizio in oggetto, a favore dell'associazione Dingo ODV – C.F. 94009850275, al capitolo di spesa 34003 art. 715 “Contratti di servizio pubblico”, azione di spesa SECIGEDI217 “Mantenimento struttura rifugio per gatti Malamocco Lido”, cod. gestionale 999 “Altri servizi diversi n.a.c.”, Bilancio 2024, spesa finanziata con entrate correnti;

CIG : A04642A158

5. **di demandare** a successive disposizioni Dirigenziali di pagamento la liquidazione delle forniture ai sensi dell'art. 184 d.lgs. 267/2000 sulla base di idonea documentazione, in cui il momento impositivo si realizzerà entro il corrente anno;
6. **di stabilire** che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del Patto di integrità, come previsto dal vigente PIAO, consente alla stazione Appaltante la risoluzione del contratto;
7. **di pubblicare** il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Venezia nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del d.lgs. 33/2013 nonché ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 29, comma 1 d.lgs. n. 50/2016 e 37, comma 1 lett. b) d.lgs. n. 33/2013.

Il Direttore
avv. Marco Mastroianni

Allegati: Allegato A: Schema di contratto.

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 58

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 5857/2024 del 25/01/2024 - NON ESECUTIVO "SECI.GEDI.217 Determinazione a contrarre per il rinnovo del contratto del servizio di gestione del g" "SECI.GEDI.217 Determinazione a contrarre per il rinnovo del contratto del servizio di gestione del gattile comunale per la custodia, cura e mantenimento dei gatti randagi e/o abbandonati, annualità 2024, all'associazione Dingo ODV, C.F. 94009850275. Impegno di spesa. CIG: A04642A158 "

autorizzazione Proposta di determina 58/2024 del 16/01/2024

L'impegno di spesa numero 5857/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	09021.03.034003715 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Comp. 2024	62.990,00
<i>Resp. servizio</i>	VERDE PUBBLICO, BOSCO E GRANDI PARCHI	
<i>Siop/P.Fin.</i>	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	
<i>Fornitore</i>	ASSOCIAZIONE PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI RANDAGI	
<i>CIG</i>	DINGO - ONLUS Cod.Fisc. 94009850275 A04642A158 CUP	
<i>Tipo Spesa</i>	2041 - SECIGEDI217 - Mantenimento struttura rifugio per gatti	
<i>Tipo Finanz.</i>	Malamocco Lido 241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	62.990,00

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

09021.03.034003715 a competenza 2024 al 25/01/2024

Stanziamiento di bilancio	392.500,00 +
Impegni precedenti	94.500,00 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	298.000,00 =
Ammontare del presente impegno	62.990,00 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	235.010,00 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 25 gennaio 2024

N. XXXXX Repertorio Speciale

COMUNE di VENEZIA

**ALLEGATO "A" ALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE XX DEL XX/XX/XXXX**

Schema di contratto d'appalto per il rinnovo del servizio di gestione del gattile comunale per la custodia, cura e mantenimento dei gatti randagi e/o abbandonati, annualità 2024, all'associazione Dingo ODV, C.F. 94009850275. CIG: A04642A158

L'anno _____ il giorno _____ (_____) del mese di _____, mediante scambio di documento firmato digitalmente, repertoriato presso la Sede Municipale di Venezia, San Marco 4136

tra

L'avv. _____, nato a _____ il _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualità di _____, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante», domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4136 – Venezia. Codice fiscale n.: 00339370272,

e

il dott. _____, c.f. _____, nato il _____, in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____, come risulta dal certificato ex ANAC-Infocamere del _____, che agisce quale impresa appaltatrice in forma di Società a Responsabilità Limitata, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore», domicilio fiscale dell'impresa: _____

Dei predetti componenti è stata verificata la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale DD n. 1551 del 30/06/2023 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, mediante Trattativa Diretta Mepa n. 3589525 del 29/05/2023, il servizio per la gestione del gattile comunale per la custodia, cura e mantenimento dei gatti randagi e/o abbandonati all'associazione Dingo ODV, C.F. 94009850275, per la somma complessiva di € 62.990,00 (fuori campo IVA) per l'annualità 2023 con opzione di rinnovo per l'annualità 2024, come previsto nelle condizioni esecutive e capitolato prestazionale della suddetta Trattativa Diretta;
- il contratto per il suddetto servizio è stato stipulato in data 21/07/2023 con Repertorio Speciale nr. 24265;
- che ai sensi dell'art. 2, "Durata e valore dell'appalto", dell'Allegato A - Condizioni Esecutive e Capitolato Prestazionale, alla Trattativa Diretta Mepa n. 3589525 del 29/05/2023, è stabilito che "La procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio sopra indicato, per l'annualità 2023, con opzione di rinnovo per un periodo di 1 anno (annualità 2024) [...omissis...] l'opzione di rinnovo per l'ulteriore periodo 1 anno (annualità 2024), potrà essere esercitata mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata, almeno 60 (sessanta) giorni prima del termine finale del contratto originario";
- il Comune di Venezia, con nota prot. n. 502120 del 18/10/2023, ha comunicato all'Associazione Dingo Venezia di volersi avvalere della facoltà di rinnovare il contratto sottoscritto, per l'annualità 2024, alle stesse condizioni stabilite nel contratto originario, come previsto dal sopra richiamato art. 2 dell'Allegato A - Condizioni esecutive e capitolato prestazionale, alla Trattativa Diretta n. 3589525 del 29/05/2023, per la gestione del gattile comunale, sito in località Malamocco Lido di Venezia, comprensivo di ricovero, cura e mantenimento dei gatti randagi e/o abbandonati;
- l'Associazione Dingo ha firmato la suddetta nota per accettazione trasmessa in data 30/10/2023 e presa in carico dallo scrivente servizio con prot. n. 522139;

Tutto ciò premesso le parti, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, mediante rinnovo del contratto repertorio Speciale nr. 24265 del 21.07.2023, il servizio avente il seguente oggetto "Gestione del gattile

comunale, sito in località Malamocco Lido di Venezia, comprensivo di ricovero, cura e mantenimento dei gatti randagi e/o abbandonati”.

2. Il servizio comprende l'attività di ricovero, custodia, cura e sostentamento degli animali ivi presenti, ispirandosi ai principi di salvaguardia del benessere e di una elevata qualità della vita degli animali, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia e secondo gli obblighi contenuti nelle presenti condizioni esecutive.

Articolo 2. Durata e ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a € 62.990,00= (sessantaduemilanovecentonovanta//00) (fuori campo iva).

2. Il contratto ha ad oggetto lo svolgimento del servizio di cui all'articolo 1, per l'annualità 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024).

3. Il Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Articolo 3. Condizioni di esecuzione

1. L'affidatario, con nota assunta al protocollo comune n. 522139 del 30.10.2023, si è reso disponibile al rinnovo del contratto Repertorio Speciale nr. 24265 del 21.07.2023, alle stesse condizioni, di seguito riportate:

- a) accudire gli animali presenti, provvedendo a tutte le loro esigenze e necessità (somministrazione di cibo e acqua potabile, accurata pulizia, attività di gioco/relazione), garantendo un servizio di ricezione ed assistenza;
- b) provvedere alla pulizia giornaliera della struttura e al mantenimento della stessa nel corso della giornata, in particolare per la raccolta delle deiezioni;
- c) individuare strategie al fine di utilizzare al meglio la capienza del gattile-rifugio, in considerazione sia delle caratteristiche strutturali sia degli aspetti comportamentali degli animali ospitati;
- d) collaborare con il servizio veterinario dell'Azienda Ulss 3 Serenissima (di seguito U.L.S.S.) e con i Veterinari liberi professionisti, per le attività di loro competenza, concordando le modalità con gli stessi e con il Servizio

Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici (di seguito definito "Servizio");

- e) provvedere alla consegna delle carcasse degli animali deceduti per il seguito definito dai Veterinari e dall'U.L.S.S.;
- f) tenere un registro delle entrate e delle uscite dei gatti randagi sterilizzati presso il rifugio nonché a provvedere al loro collocamento presso le colonie di origine;
- g) eseguire prelievi degli animali al fine di ottenere il massimo controllo degli animali randagi;
- h) garantire l'apertura al pubblico per almeno 15 ore settimanali, dal lunedì alla domenica compresa. L'orario deve essere esposto all'ingresso della struttura e comunicato al Servizio;
- i) garantire la risposta telefonica per almeno 2 ore al giorno (in orario 10:00-12:00) agli utenti che contattano la struttura del gattile;
- j) attivare iniziative a favore degli animali, perseguendo l'obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenza degli animali presso il gattile e il numero medio di presenze;
- k) osservare tutta la normativa vigente in materia di tutela degli animali, con particolare riferimento alla Legge n. 281/91, alla Legge Regionale n.60/93 ed al Regolamento comunale di Igiene veterinaria e benessere animale.

Articolo 4. Oneri della gestione della struttura

1. L'appalto del servizio comprende, a carico dell'affidatario, gli oneri delle spese di gestione della struttura di seguito elencati: cibo, materiale per pulizia, prestazioni specialistiche veterinarie, assicurazioni, piccole attrezzature, spese di funzionamento d'ufficio, manutenzione ordinaria del verde.

2. Sono a carico del Comune di Venezia le spese relative alle seguenti attività: disinfezione, interventi di derattizzazione e di disinfestazione, manutenzione ordinaria, straordinaria dell'immobile e dei relativi impianti, manutenzione straordinaria del verde; spese relative alla fornitura di energia elettrica e telefonica/adsl, canone fognatura; allontanamento e smaltimento delle deiezioni dei gatti.

Art. 5 Animali ammessi nella struttura

1. Possono usufruire della struttura:

- a) gatti randagi e/o abbandonati e recuperati nel territorio comunale, per il tempo necessario alla restituzione ai legittimi proprietari o all'affidamento ad eventuali richiedenti;
- b) gatti detenuti o allevati in condizioni che compromettano il loro benessere, su disposizione degli organi competenti.
2. Nella suddetta struttura di ricovero sono introdotti i gatti provenienti esclusivamente dal territorio del Comune di Venezia.
3. L'ingresso di qualsiasi soggetto potrà essere consentito sulla base di precedenti accordi formali intercorsi tra U.L.S.S. e Comune.
4. I gatti introdotti saranno esclusivamente provenienti dalle seguenti origini:
- rinunce di proprietà di gatti con accertate abitudini domestiche, non inseribili in colonie feline;
 - gatti liberi ritrovati incidentati e in condizioni sanitarie problematiche; una volta ristabiliti dovranno essere rimessi sul territorio, con parere del responsabile sanitario;
 - gatti catturati per essere sottoposti a sterilizzazione, per il tempo necessario al pre e post intervento;
 - cucciolate non desiderate in attesa di adozione.
5. A guarigione avvenuta i felini saranno obbligatoriamente reinseriti nelle colonie di provenienza; rimarranno invece al gattile quando non siano più autosufficienti o quando, entrati come cuccioli e non avendo colonia di provenienza, non possono essere abbandonati sul territorio poiché andrebbero ad incrementare il numero dei randagi.
6. La capienza indicativa dei gatti ospitabili massima è di n. 250, in dipendenza delle caratteristiche morfologiche e comportamentali degli animali ospitati.

Articolo 6. Responsabilità dell'affidatario

1. L'affidatario risponde direttamente, sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale, dei danni alle persone, agli animali e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, nell'ambito della struttura e delle aree di pertinenza, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi richiesta di risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

2. L'affidatario si impegna a realizzare il servizio, in modo ineccepibile, con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.

3. L'affidatario si impegna ad applicare le norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore. L'Appaltatore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed a mantenere la regolarità dei versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.

4. L'affidatario deve inoltre garantire che i propri dipendenti o volontari, che collaborano all'attività di gestione del rifugio, siano preventivamente formati ed in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, e delle eventuali abilitazioni professionali per prestazioni specifiche.

5. Gli operatori, inseriti nell'attività oggetto del servizio, devono portare il cartellino di riconoscimento e tenere rapporti corretti con i cittadini.

6. L'appalto dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. L'appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi necessari a garantire la massima sicurezza in relazione, oltretutto tutti i procedimenti e le cautele idonei a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati che si potrebbero verificare durante le operazioni di competenza riguardanti l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

Articolo 7. Rendicontazione sull'attività svolta

1. L'affidatario deve fornire all'Amministrazione:

- trimestralmente: una relazione sulle attività svolte e sul movimento dei felini gestiti;
- mensilmente: il movimento dei felini gestiti nella struttura;

2. E' fatta salva la possibilità per il Comune di richiedere in ogni momento la documentazione di cui sopra, in tal caso l'affidatario dovrà ottemperare la richiesta entro 3 giorni.

3. È riservato al Comune di Venezia ogni potere di controllo sulle attività svolte e sulla documentazione presente all'interno del rifugio o comunque della documentazione relativa alla attività di gestione della struttura, in possesso dell'affidatario.
4. Il Comune può esercitare tale controllo con propri dipendenti e/o tramite altri Servizi competenti in materia.

Articolo 8. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario, in particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i all'atto di cottimo in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'affidatario si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
2. Nel caso in cui l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
3. L'affidatario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. L'affidatario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.
5. L'affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento di quanto dovutogli ai sensi del presente atto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'affidatario si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

6. Ai sensi dell'art. 25 comma 2bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG).

7. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 9. Fatture e pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo per l'erogazione del servizio avverrà trimestralmente a seguito di presentazione di una relazione sull'attività svolta, previa verifica sulla regolarità del servizio da parte del RUP.

2. Le fatture dovranno essere intestate a Comune di Venezia, Ca' Farsetti San Marco 4136 Venezia - C.F. 00339370272 e dovranno contenere il CIG che verrà comunicato. Le fatture, previa verifica di conformità del servizio reso e previa acquisizione del DURC regolare, saranno liquidate entro 30 giorni.

3. Sulle fatture dovranno obbligatoriamente essere riportati:

- l'indicazione del codice univoco UFWX64;
- l'indirizzo di fatturazione: SAN MARCO, 4299 - VENEZIA - 30124 (VE) VENETO;
- centro di costo: 340;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) che verrà comunicato ai fini dell'ottemperanza agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'impegno di spesa comunicati dall'Amministrazione aggiudicatrice e la dicitura "scissione dei pagamenti" (Split Payment);
- il codice IBAN per il pagamento mediante bonifico bancario.

Le suddette indicazioni costituiscono requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture stesse.

Articolo 10 – Stipula del contratto, spese, imposte e tasse

1. La stipula del contratto avverrà mediante scambio di documento firmato digitalmente, repertoriato presso la Sede Municipale di Venezia, San Marco 4136 e sarà immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

2. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese e gli oneri fiscali

inerenti la stessa. In particolare, considerato che ai sensi della Risoluzione-Agenzia delle entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013, il documento di accettazione, firmato da Punto Ordinante dell'amministrazione contiene tutti i dati essenziali del contratto, l'affidatario è tenuto ad assolvere gli obblighi dell'imposta di bollo.

Articolo 11. Disposizioni antimafia, protocollo di legalità e pantouflage

1. La validità e l'efficacia dell'aggiudicazione e del contratto sono subordinate all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia per l'intero periodo di durata del contratto. A tal fine la ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione affidataria ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e amministrativi.

2. La ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad accettare il Protocollo regionale di Legalità sui fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e dei lavori servizi e fornitura, sottoscritto dalla Regione Veneto con Prefettura, U.p.i Veneto e Anci Veneto in data 17/9/2019.

3. La validità e l'efficacia dell'aggiudicazione sono subordinate, ai sensi dell'art. 53, comma 16ter d.lgs. 165/2001, alla condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. divieto di pantouflage).

Art. 12 – Penali per ritardo, clausola risolutiva espressa, recesso

1. Nel caso di mancanza, ritardi nel servizio, e in ogni altro caso in cui lo stesso non sia realizzato con le modalità previste dal presente capitolato, il Comune di Venezia, si riserva di applicare, ex art. 113bis D.Lgs 50/2016, una penale dell'uno (1) per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, con il limite massimo del 10% di detto importo.

2. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento, allo scopo di consentire all'aggiudicatario l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Acquisite le controdeduzioni, qualora le stesse siano valutate negativamente dal RUP o, ovvero sia scaduto il

termine senza che l'impresa abbia risposto, si procederà ad applicare le penali.

3. Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 15 (quindici), l'Amministrazione senza obbligo di messa in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto senza che l'Affidatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre se questa sia effettivamente utilizzabile. direttamente sul primo pagamento utile.

4. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito al servizio, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'Affidatario.

Art. 13 – Garanzie

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Affidatario ha presentato apposita garanzia definitiva (fideiussione) mediante polizza n. 2010287 emessa in data 18.07.2023 dalla Società Revo Insurance S.p.A., viale dell'Agricoltura n. 7, 37135 VR, per l'importo di € 120,00.= pari al 10% dell'importo contrattuale fatte salve le riduzioni o gli eventuali aumenti al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 103 comma 1 del d.lgs. 50/2016, da rilasciarsi dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Amministrazione Comunale abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 14 – Divieto di cessione del contratto

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del d.lgs. 50/2016, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

2. L'impresa non ha dichiarato di subappaltare parte delle prestazioni.

Art. 15 – Risoluzione e inadempimento

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 108, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016, il venir meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione

dell'appalto, anche di uno solo dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura determina la facoltà per l'Amministrazione appaltante di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1453 Codice Civile, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte della stessa, nonché il diritto per il Comune di Venezia di affidare la prestazione, o la sua parte rimanente, a terzi, in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

2. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., inoltre, l'Amministrazione può risolvere il contratto al verificarsi delle seguenti situazioni:

- in caso di frode o di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei documenti di cui alla presente procedura, in particolare nel caso in cui non esegua l'appalto in modo strettamente conforme all'offerta e al presente allegato e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la fornitura;
- mancato rispetto delle normative vigenti;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento (DPR n. 62/2013 e quello interno del Comune di Venezia adottato con delibera di Giunta n. 314 del 10.10.2018);
- mancato rispetto del Protocollo regionale di Legalità sui fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e dei lavori servizi e fornitura, sottoscritto dalla Regione Veneto con Prefettura, U.p.i Veneto e Anci Veneto in data 17/9/2019.

3. Ogni addebito è preceduto da formale contestazione allo scopo di consentire al fornitore il diritto al contraddittorio. Questi può presentare specifiche controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

4. Acquisite le controdeduzioni, qualora siano valutate negativamente ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, l'Amministrazione può risolvere il contratto. 5. Il verificarsi della risoluzione del contratto determina, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria, il diritto, in capo al Comune di Venezia di procedere all'esecuzione in danno.

Art. 16 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Allegato A - Condizioni esecutive, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 e s.m.i. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 e s.m.i.. L'affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

2. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 e s.m.i. e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

3. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 17 – Trattamento dati personali

1. Le parti danno atto che si è provveduto, in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati

a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Affidatario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it.

**Art. 18 - Foro competente, ricorsi giurisdizionali e rimedi alternativi
alla tutela giurisdizionale**

1. In caso di eventuali controversie la definizione delle stesse avverrà secondo la procedura prevista dal D.Lgs. n. 50/2016, ove ne ricorrano i presupposti; conseguentemente le stesse potranno risolversi mediante la sottoscrizione di eventuali accordi bonari o transazioni, da parte dell'appaltatore, facendo cessare la materia del contendere.

2. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 19. Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- la determinazione dirigenziale n. _____ del _____;
- la polizza di garanzia.

2. Le parti dichiarano di conoscere e di accettare i predetti documenti e relativi allegati.

3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla registrazione del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Il presente contratto, che consta di n. 15 pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Letto confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Venezia - Il Direttore/Dirigente _____

Per l'Associazione – il legale rappresentante _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto _____ (Legale Rappresentate), dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6, 8, 11, 12, 15, 16, 18 del presente contratto.

Per l'Associazione – il legale rappresentanze _____